



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 ottobre 2020
(OR. en)

11031/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0174 (CNS)**

**REGIO 227
POSEIDOM 5**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum "tradizionale" prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione

DECISIONE (UE) 2020/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta
di determinate imposte indirette sul rum "tradizionale" prodotto
in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

¹ Parere del 6 ottobre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 189/2014/UE del Consiglio¹ autorizza la Francia ad applicare al rum "tradizionale" prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione e venduto nella Francia continentale un'accisa di aliquota ridotta che può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa stabilita dalla direttiva 92/84/CEE del Consiglio², ma non può essere inferiore di oltre il 50 % all'aliquota normale dell'accisa nazionale sull'alcole. L'aliquota ridotta dell'accisa è limitata a un contingente annuale di 144 000 ettolitri di alcole puro. Tale autorizzazione scade il 31 dicembre 2020.
- (2) Il 18 ottobre 2019 le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di presentare una proposta di decisione del Consiglio intesa a prorogare i termini dell'autorizzazione di cui alla decisione n. 189/2014/UE con un contingente più elevato, per un ulteriore periodo di sette anni, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

¹ Decisione n. 189/2014/UE del Consiglio, del 20 febbraio 2014, che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum "tradizionale" prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione e che abroga la decisione 2007/659/CE (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 1).

² Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29).

- (3) Date le dimensioni ristrette del mercato locale, le distillerie nelle quattro regioni ultraperiferiche oggetto di detta autorizzazione possono proseguire le loro attività soltanto se beneficiano di un accesso sufficiente al mercato della Francia continentale, che costituisce lo sbocco essenziale della loro produzione di rum (65 % del totale). La difficoltà per il rum "tradizionale" di competere sul mercato dell'Unione è riconducibile a due parametri: costi di produzione maggiori e imposte più elevate per bottiglia, visto che di norma il rum "tradizionale" viene commercializzato con un titolo alcolometrico superiore e in bottiglie più grandi.
- (4) I costi di produzione della catena di valore canna-zucchero-rum nelle quattro regioni ultraperiferiche interessate sono più elevati rispetto ad altre regioni del mondo. In particolare la grande distanza e la topografia e il clima difficili di tali quattro regioni ultraperiferiche hanno un impatto significativo sul costo degli ingredienti e della produzione. Inoltre, il costo del lavoro è superiore a quello dei paesi vicini poiché in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione è applicabile la legislazione sociale francese. Dette regioni ultraperiferiche devono inoltre rispettare le norme dell'Unione in materia di ambiente e di sicurezza, che comportano notevoli costi e investimenti non direttamente collegati alla produttività, anche se una parte di questi investimenti è finanziata dai Fondi strutturali dell'Unione. Inoltre, le distillerie di dette regioni ultraperiferiche sono più piccole delle distillerie dei gruppi internazionali, generando costi di produzione più elevati per unità di prodotto.

- (5) Il rum "tradizionale" venduto nella Francia continentale è generalmente commercializzato in bottiglie più grandi (il 36 % del rum è venduto in bottiglie di 1 litro) e con un titolo alcolometrico superiore (da 40° a 59°), mentre i prodotti concorrenti a base di rum sono generalmente commercializzati in bottiglie da 0,7 litri a 37,5°. A sua volta, il titolo alcolometrico superiore comporta una maggiorazione delle accise, della "cotisation sur les boissons alcooliques" (meglio nota come " vignette sécurité sociale") (VSS) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per litro di rum venduto. Pertanto un'aliquota di accisa ridotta, non inferiore di oltre il 50 % all'accisa nazionale standard sull'alcole, rimane proporzionata ai costi supplementari cumulativi derivanti dai costi di produzione più elevati e dalle accise, dalla VSS e dall'IVA più elevate.
- (6) Si dovrebbe pertanto tener conto dei costi supplementari derivanti dalla prassi decennale che consiste nel vendere il rum "tradizionale" con un titolo alcolometrico superiore, il che comporta l'applicazione di imposte più elevate.
- (7) L'agevolazione fiscale da autorizzare per le accise armonizzate e la VSS deve rimanere proporzionata per evitare di compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, mantenendo una concorrenza non distorta nel mercato interno e tutelando le politiche in materia di aiuti di Stato.
- (8) A oggi l'agevolazione fiscale non ha inciso sul mercato interno poiché la quota di mercato del rum "tradizionale" è diminuita dell'11 % negli ultimi anni a causa del crescente consumo di bevande alcoliche a base di rum.

- (9) Al fine di evitare che sia arrecato grave danno allo sviluppo economico delle regioni ultraperiferiche della Francia e di garantire la continuità del settore canna-zucchero-rum e i posti di lavoro che esso offre in tali regioni, occorre rinnovare e aumentare il contingente annuale dell'autorizzazione di cui alla decisione n. 189/2014/UE.
- (10) Al fine di evitare che la presente decisione comprometta il mercato interno, i quantitativi massimi di rum provenienti dai dipartimenti francesi d'oltremare che possono beneficiare della misura dovrebbero essere fissati a 153 000 ettolitri di alcole puro all'anno.
- (11) Poiché l'agevolazione fiscale non eccede l'importo necessario a compensare i costi supplementari e poiché i volumi in questione rimangono modesti e detta agevolazione fiscale si limita al consumo nella Francia continentale, la misura non compromette l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione.
- (12) Onde consentire alla Commissione di valutare se le condizioni che giustificano la concessione di tale deroga continuino a essere soddisfatte, è opportuno che la Francia presenti una relazione di controllo alla Commissione entro il 30 settembre 2025.
- (13) La presente decisione non osta all'eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 110 TFUE, la Francia è autorizzata a prorogare l'applicazione, nel suo territorio continentale, al rum "tradizionale" prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione di un'accisa di aliquota inferiore all'aliquota integrale sull'alcole stabilita a norma dell'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE e di un'aliquota del prelievo denominato "*cotisation sur les boissons alcooliques*" (VSS) inferiore all'aliquota integrale applicabile in conformità del diritto nazionale.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 della presente decisione si applica al rum quale definito all'allegato II, punto 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ fino al 24 maggio 2021 e al rum quale definito nell'allegato I, punto 1, lettere g) e i), del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio² a decorrere dal 25 maggio 2021, prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione a partire dalla canna da zucchero raccolta nel luogo di fabbricazione e avente un tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico pari o superiore a 225 grammi per ettolitro di alcole puro e un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore al 40 % vol.

¹ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

² Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

Articolo 3

1. Le aliquote ridotte dell'accisa e della VSS di cui all'articolo 1 da applicare al rum di cui all'articolo 2 sono limitate a un contingente annuale di 153 000 ettolitri di alcole puro.
2. Le aliquote ridotte dell'accisa e della VSS di cui all'articolo 1 della presente decisione possono essere inferiori all'aliquota minima dell'accisa sull'alcole stabilita dalla direttiva 92/84/CEE, ma non inferiori di oltre il 50 % all'aliquota integrale sull'alcole stabilita a norma dell'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE o all'aliquota integrale sull'alcole per la VSS.
3. L'agevolazione fiscale cumulativa autorizzata a norma del paragrafo 2 del presente articolo non supera il 50 % dell'aliquota integrale sull'alcole stabilita a norma dell'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE.

Articolo 4

Entro il 30 settembre 2025 la Francia presenta alla Commissione una relazione di controllo onde consentirle di valutare se le condizioni che giustificano l'autorizzazione stabilite all'articolo 1 continuano a essere soddisfatte. La relazione di controllo contiene le informazioni che figurano nell'allegato.

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Informazioni da includere nella relazione di controllo di cui all'articolo 4

1. Costi aggiuntivi stimati: le informazioni sono fornite per ciascun tipo di rum (rum "agricole" e rum "de sucrerie") che beneficia dell'aliquota ridotta delle imposte indirette pertinenti. Le autorità francesi compilano la tabella 1 fornendo almeno le informazioni indicate nel seguito, nella misura in cui tali informazioni sono disponibili. Le informazioni fornite nella tabella 1 sono sufficienti a valutare il costo supplementare sostenuto dai produttori nelle regioni ultraperiferiche della Francia.

Tabella 1

	Guadalupa (EUR)	Guyana francese (EUR)	Martinica (EUR)	Riunione (EUR)	Note ⁽³⁾
Prezzo della canna da zucchero (per 100 kg)					
Prezzo dei melassi (per 100 kg)					
Costo del trasporto (per kg)					
Manodopera (per hlp ⁽¹⁾)					
Altri fattori (per hlp ⁽¹⁾)					
Costi di ammortamento					
Costi di conformità					
Altri costi ⁽²⁾					

Note relative alla tabella 1:

- (1) Ettoltri di alcole puro.
 - (2) Fornire informazioni sui costi connessi all'acqua, all'energia e allo smaltimento dei rifiuti e su altri costi pertinenti.
 - (3) Fornire informazioni su tutte le specifiche e i chiarimenti su cui si basano i metodi di calcolo.
2. Altre sovvenzioni: le autorità francesi compilano la tabella 2, elencando tutte le altre misure di sostegno e di aiuto in materia di costi operativi supplementari legati all'ultraperifericità delle regioni a carico degli operatori economici.

Tabella 2

Aiuto/Misura di sostegno ¹	Periodo ²	Settore interessato ³	Dotazione finanziaria in EUR ⁴	Spesa annuale, in EUR (2019-2024) ⁵	Quota della dotazione attribuibile alla compensazione dei costi supplementari ⁶	Numero stimato delle imprese beneficiarie ⁷	Note ⁸
[elenco]							

Note relative alla tabella 2:

- (1) Fornire informazioni sull'identificazione e il tipo di misura (programma, numero dell'aiuto di Stato ecc.).
- (2) Fornire informazioni sugli anni coperti dalla misura.
- (3) Fornire informazioni solo per le misure di settore.
- (4) Fornire informazioni sulla dotazione complessiva della misura e sulle fonti di finanziamento.
- (5) Fornire informazioni sulle spese effettivamente sostenute anno per anno nel periodo di monitoraggio (2019-2024), ove disponibili.
- (6) Fornire una stima approssimativa, come una percentuale del bilancio complessivo.
- (7) Fornire una stima approssimativa, ove possibile.
- (8) Inserire eventuali commenti e chiarimenti.

3. Impatto sul bilancio pubblico: le autorità francesi compilano la tabella 3 fornendo l'importo stimato totale (in EUR) delle imposte non riscosse a seguito dell'applicazione di aliquote di imposizione differenziata.

Tabella 3

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mancato gettito fiscale						

4. Impatto sulla resa economica complessiva: le autorità francesi completano la tabella 4 fornendo dati che dimostrino l'impatto dell'aliquota ridotta delle pertinenti imposte indirette sullo sviluppo socioeconomico delle regioni ultraperiferiche francesi. Gli indicatori richiesti nella tabella 4 si riferiscono all'andamento del settore del rum comparato all'andamento economico generale nella regione. Se alcuni degli indicatori non sono disponibili, occorrerà includere dati alternativi relativi al rendimento socioeconomico complessivo delle regioni ultraperiferiche francesi.

Tabella 4

Anno ⁽¹⁾	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Note ⁽²⁾
Valore aggiunto lordo regionale							
Nel settore del rum							
Nel settore canna-zucchero-rum							
Occupazione nelle distillerie locali							
Occupazione nel settore canna-zucchero-rum							
Tasso di disoccupazione							
Numero delle imprese attive							
Numero di produttori di rum (comprese le PMI)							
Superficie coltivata a canna da zucchero (ha)							
Indice del livello dei prezzi - Francia continentale							
Indice del livello dei prezzi - regioni							
Numero dei turisti - regioni							
Numero dei turisti - distillerie							

Note relative alla tabella 4:

- (1) Le informazioni potrebbero non essere disponibili per tutti gli anni elencati.
- (2) Inserire commenti e chiarimenti ritenuti pertinenti.

5. Specifiche relative al regime: le autorità francesi compilano la tabella 5 per ciascun tipo di rum (rum "agricole" e rum "de sucrerie") e per regione (Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Riunione). Se alcuni degli indicatori non sono disponibili, occorrerà includere dati alternativi relativi alle specifiche del regime.


Tabella 5

Quantitativo (in hlpa ⁽¹⁾)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produzione di rum						
Produzione di rum tradizionale						
Vendite locali di rum						
Rum spedito verso la Francia continentale						
Rum tradizionale spedito verso la Francia continentale						
Rum tradizionale spedito in regime di deroga						
Rum spedito verso altri Stati membri						
Rum esportato verso paesi terzi						
Rum quale percentuale del totale delle esportazioni supplementari delle regioni di oltremare (%)						
Quota del rum tradizionale francese nel mercato del rum della Francia continentale (%)						
Tasso di crescita del mercato del rum nella Francia continentale (%)						
Tasso di crescita del mercato delle bevande alcoliche nella Francia continentale (%)						

Nota relativa alla tabella 5:

- (1) Ettoltri di alcole puro.

6. Irregolarità: le autorità francesi forniscono informazioni su eventuali indagini in merito a irregolarità amministrative, all'evasione delle pertinenti imposte indirette e al contrabbando dei prodotti alcolici interessati, riscontrate nel contesto dell'applicazione dell'autorizzazione. Forniscono informazioni dettagliate, tra cui perlomeno i dati che riguardano la natura del caso, la sua entità e il periodo temporale.



7. Reclami: le autorità francesi forniscono informazioni sulla presentazione alle autorità nazionali, regionali o locali di eventuali reclami da parte di beneficiari o di non beneficiari in merito all'applicazione dell'autorizzazione.

